ORDINANZA DELLA CORTE
DEL 4 LUGLIO 1984 [1]

Metalgoi SpA
contro Commissione delle Comunità europee

Causa 82/84

Nella causa 82/84,

METALGOI SPA,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

convenuta.

Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 26 marzo 1984, la società Metalgoi SpA, con sede in Brescia, ha proposto, in forza dell'art. 33, 2° comma, del trattato CECA, un ricorso inteso all'annullamento della decisione 26 gennaio 1984, con cui la Commissione le ha inflitto un'ammenda per superamento delle quote di produzione assegnatele per il 4° trimestre 1981 e per il 1° trimestre 1982, in base alla decisione della Commissione 24 giugno 1981, n. 1831/81, che istituisce un sistema di sorveglianza ed una nuova disciplina di quote di produzione di taluni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica (GU L 180, pag. 1).

Con domanda incidentale presentata in forza dell'art. 91 del regolamento di procedura, la Commissione ha sollevato un'eccezione d'irricevibilità ed ha chiesto alla Corte di pronunziarsi a questo proposito senza iniziare la discussione nel merito, poiché il ricorso sarebbe stato proposto tardivamente.

La Commissione rileva che la decisione impugnata è stata notificata alla ricorrente il 3 febbraio 1984, come risulterebbe dalla ricevuta della lettera raccomandata a mezzo della quale è stata effettuata la notifica. Il termine per proporre ricorso, fissato in un mese dall'art. 39 dello statuto (CECA) della

1 — Lingua processuale: l'italiano.

Corte, sarebbe scaduto il 14 marzo 1984, tenuto conto del prolungamento contemplato in ragione della distanza; pertanto il ricorso, presentato solo il successivo 26 marzo, sarebbe tardivo.

La ricorrente sostiene che la decisione controversa è stata notificata alla Metalgoi «società in nome collettivo», soggetto giuridico inesistente perché estinto il 31 agosto 1979, a seguito della creazione della Metalgoi «società per azioni». Di conseguenza, poiché la notifica dovrebbe essere considerata irregolare, l'unica data certa per il computo del termine d'impugnazione sarebbe quella della pubblicazione della decisione controversa nella Gazzetta ufficiale, cioè il 9 febbraio 1984 (GU C 34), conformemente all'art 81, § 1, del regolamento di procedura, a tenore del quale, in mancanza di notifica, i termini fissati per l'impugnativa decorrono, «se l'atto è stato pubblicato, dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee». Il ricorso sarebbe stato quindi proposto tempestivamente.

Questo argomento della ricorrente non può essere accolto. È vero che tanto sulla lettera di notifica quanto sulla ricevuta di ritorno è menzionata, come destinataria, la «Metalgoi SNC», anziché la «Metalgoi SpA». Ciò non toglie che, nonostante questo errore, puramente formale, la decisione impugnata è pervenuta all'impresa destinataria, alla data indicata sulla ricevuta di ritorno, e che l'impresa ha potuto rendersi conto che la decisione stessa era indirizzata a lei. Questa constatazione è confermata dal fatto che la ricorrente ha allegato all'atto introduttivo copia della decisione.

Poiché il fascicolo contiene tutti gli elementi di convincimento necessari per potersi pronunziare sull'eccezione sollevata dalla Commissione, non si è ritenuto necessario invitare le parti a fornire spiegazioni orali.

A norma degli artt. 39 dello statuto (CECA) della Corte e 91 del regolamento di procedura, si deve quindi constatare che il ricorso è stato proposto dopo la scadenza del termine e pertanto è irricevibile.

Per questi motivi,

sentita la relazione del giudice relatore,

sentito l'avvocato generale,

LA CORTE,

composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, T. Koopmans, K. Bahlmann e Y. Galmot, presidenti di sezione, P. Pescatore, A. O'Keeffe, G. Bosco, O. Due, U. Everling, C. Kakouris e R. Joliet, giudici,

avvocato generale: P. VerLoren van Themaat
cancelliere: P. Heim

così provvede:

1. **Il ricorso è irricevibile.**

2. **La ricorrente è condannata alle spese, comprese quelle del procedimento sommario 82/84 R.**

Lussemburgo, 4 luglio 1984.

Per il cancelliere

J. A. Pompe

cancelliere aggiunto

Il presidente

A. J. Mackenzie Stuart